

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 31 marzo 2021 - n. 4415

Modifica decreto n. 1508/2020 - Revoca misure fitosanitarie e delimitazione del territorio di Sirmione (BS) in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica italiana

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 1° marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce la decisione 2012/138/UE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 «Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica italiana», che riporta la presenza della specie nelle aree delle province di Milano e Varese (Allegato 1) e nell'area infestata di Sirmione (BS) e nell'area cuscinetto dei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) (Allegato 2);

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;

Dato atto che tali disposizioni normative impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare ispezioni sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre

attività di sorveglianza e di lotta obbligatoria, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura e la biodiversità a livello unitaria e nazionale;

Considerato che a seguito dell'attività di indagine svolta annualmente dal Servizio fitosanitario è necessario aggiornare il pest status fitosanitario delle aree ufficialmente demarcate presenti sul territorio lombardo secondo quanto previsto dell'allegato II, sezione 3, punti 1 e 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2012;

Dato atto che secondo quanto disposto nell'allegato II, sezione 1, punto 4 della Decisione di Esecuzione della Commissione del 1° marzo 2012 n. 138: «Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3 punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona»;

Dato atto che, a seguito del ritrovamento di *Anoplophora chinensis* nel 2016, per quattro anni consecutivi, nel quadriennio 2017-2020, le attività di indagine svolte dal Servizio Fitosanitario Regionale nell'area infestata di Sirmione (BS) e nell'area cuscinetto dei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) non hanno rilevato l'organismo specificato, *Anoplophora chinensis*, e neppure piante con segni della presenza dello stesso e che per tale motivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile dichiarare eradicato il focolaio di Sirmione;

Considerata quindi la necessità di aggiornare l'area delimitata individuata con il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 «Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica italiana»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche attribuite con la d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di definire eradicato il focolaio di Sirmione in provincia di Brescia e di revocare le misure fitosanitarie adottate;

2. di modificare il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 n. 1508 e aggiornare l'area da esso delimitata per la presenza di *Anoplophora cinensis*, revocando la sola delimitazione dell'area ricadente nei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) in cui nel 2016 era stata segnalata la presenza dell'organismo nocivo;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni